



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione
Servizio previdenza

Relazione applicazione art. 5- c. 7 L.R. 17/2021

1 TEMATICA : estensione soggettiva

Si evidenzia che nell'art. 5 c. 7 della L.R. 17/2021, relativo alle nuove scadenze di pagamento delle quote di Fine rapporto, viene menzionato genericamente l'iscritto che cessa dal servizio anche se fa espresso riferimento all'art. 23 c.2 del Decreto legge 4/2019 convertito con L. 26/2019 che è rivolto invece specificatamente solo ai cessati con diritto a pensione.

Alla luce dei recenti approfondimenti della lettura dell'art. 5 c. 7 della LR 17/2021 si rende necessario valutare se le nuove scadenze previste per le quote di fine rapporto che il Fondo deve erogare spettino a tutti i cessati dal servizio oppure solo ai cessati con diritto a pensione; in tale ultimo caso sarebbero esclusi i cessati dal servizio per altri motivi come la cessazione con Ape social.

Pertanto in tale secondo caso la norma avrebbe un'applicazione limitata in quanto non sarebbero considerati tutti i cessati dal servizio dal momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale ma solo i pensionati. Viceversa nel primo caso verrebbe applicata a ogni cessato.

PROPOSTA: l'ufficio, anche per ragioni di carattere equitativo, propone di aderire alla prima ipotesi interpretativa per la quale l'anticipo si eroga a tutti i cessati dal servizio.

2 TEMATICA : pagamento altre indennità e somme

Con riferimento alla casistica dei dipendenti doppi iscritti INPS TFS/FITQ si rappresenta che, con l'attuazione delle nuove scadenze dei pagamenti previste dall'art 5 c. 7 della L.r. 17/2021, sorge la problematica relativa all'erogazione di "altre indennità e somme" che l'INPS rimborsa al Fondo con le scadenze previste dalla legge nazionale che, come sappiamo, si discostano - in certi casi notevolmente - da quelle previste dalla L.r. 17/2021 soprattutto rispetto al saldo che viene pagato entro i 24 mesi.

Per la suddetta casistica di cessati l'ufficio è in grado di erogare le "altre indennità e somme" al pensionato solo dopo che l'Inps ha definito la pratica di TFS con il relativo rimborso al Fondo della prima quota del TFS.

Pertanto quando l'ufficio riesce ad essere in possesso e a verificare il prospetto di liquidazione dell'Inps maturano i presupposti per pagare tutta la somma spettante all'interessato in base ai calcoli indicati nello stesso prospetto, senza aspettare il saldo finale del TFS da parte dell'INPS.

PROPOSTA: l'ufficio, in considerazione della vigenza dell'istituto della procura rilasciata dal pensionato, propone in occasione del rimborso della prima quota di anticipare tutte le somme dovute.